



VARTA

VARTA Consumer Batteries Italia S.R.L.
Centro Direzionale Milano 3 City Edificio 14 Palazzo Pacinotti
Via Ludovico il Moro, 6 - Sede legale; 20079 Basiglio (MI) - Italy

VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA S.R.L

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. LGS. N. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2022

Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2025

VARTA Consumer Batteries Italia S.r.l.
Sede legale: Via Ludovico il Moro, 6 20079 Basiglio (MI)
Centro Direzionale Milano 3 City Palazzo Pacinotti
Cap. Soc. € 500.000,00 int. vers. – Reg. Imprese di Milano
Cod. Fisc. e Part. IVA 10287510969 – REA: MI-2519618
Socio Unico. Direz e coordinam: VARTA Consumer Europe Holding GmbH

Phone: +39 02 90 44 83 11
Fax: +39 02 90 75 60 96
info-it@varta-household.com
www.varta-ag.com



SOMMARIO

PREMESSA

1. Varta Consumer Batteries Italia S.r.l.
2. Il Modello Organizzativo

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001
2. Reati contestabili ex D. Lgs n. 231/2001
3. I reati commessi all'estero
4. Sanzioni
5. Scopo e finalità del Modello Organizzativo
6. Le linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello Organizzativo
7. L'Organismo di Vigilanza
8. Responsabilità per l'approvazione, il recepimento, l'integrazione e l'implementazione del Modello Organizzativo

Allegato 1 - Codice Etico

PARTE SPECIALE 1 – IL MODELLO DI VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA S.R.L.

1. La governance e il modello di business di Varta Consumer Batteries Italia S.r.l.
2. Il Modello Organizzativo adottato da Varta Consumer Batteries Italia S.r.l.
3. Attività sensibili e tipologia di reati rilevanti di Varta Consumer Batteries Italia S.r.l.
4. L'Organismo di Vigilanza di Varta Consumer Batteries Italia S.r.l.
5. Il sistema disciplinare di Varta Consumer Batteries Italia S.r.l.
6. Diffusione del Modello Organizzativo e formazione del personale

Allegato 2 - Documento di analisi e valutazione del rischio di reato ex D.L.gs. 231/2001

Allegato 3 - Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing

PARTE SPECIALE 2

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)
2. Principi generali di comportamento
3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 3

1. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D. Lgs. 231/2001) e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)



2. Principi generali di comportamento
3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 4

1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. n. 231/2001) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D. Lgs. 231/2001)
2. Principi generali di comportamento
3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 5

1. Reati relativi a falsità monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001) e Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1 D. Lgs. n. 231/2001)
2. Principi generali di comportamento
3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 6

1. Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)
2. Principi generali di comportamento
3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 7

1. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001) e Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001)
2. Principi generali di comportamento
3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 8

1. Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)
2. Principi generali di comportamento
3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 9

1. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001)
2. Principi generali di comportamento



3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 10

1. Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/2001)
2. Principi generali di comportamento
3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 11

1. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001)
2. Principi generali di comportamento
3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 12

1. Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)
2. Principi generali di comportamento
3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza



PREMESSA

1. Varta Consumer Batteries Italia S.r.l.

Varta Consumer Batteries Italia S.r.l. (di seguito “**Varta Consumer Batteries Italia**” o la “**Società**”) è una società operante sul mercato italiano nel settore della commercializzazione e distribuzione di materiale elettrico, elettrotecnico, elettronico, batterie, pile e torce, oltre che pannelli, impianti e moduli solari e/o fotovoltaici, nonché prodotti affini.

La caratteristica distintiva di Varta Consumer Batteries Italia è lo sviluppo di prodotti sempre innovativi e con elevate prestazioni, la cui missione è incentrata sulla crescita e sulla creazione di valore per i propri azionisti, nel pieno rispetto dei valori primari dell’azienda: etica, legalità, trasparenza, integrità e lealtà.

La Società è controllata interamente dalla società VARTA Consumer Europe Holding GmbH, società di diritto tedesco, appartenente al Gruppo VARTA AG, la cui holding capogruppo è VARTA AG.

Varta Consumer Batteries Italia è soggetta a direzione e coordinamento da parte VARTA Consumer Europe Holding GmbH ed è sottoposta alle linee guida della capogruppo VARTA AG, Germania.

Il Gruppo commercializza batterie, pile e torce a marchio VARTA e PowerOne, oltre che pannelli, impianti e moduli solari e/o fotovoltaici prodotti in Germania a marchio VARTA.

2. Il Modello Organizzativo

L’adozione di modelli organizzativi, di gestione e controllo rappresenta un efficace strumento per migliorare l’efficienza e il grado di trasparenza delle società. Rilevante a tal fine si presenta l’adozione di modelli di organizzazione aziendale in grado di prevenire i rischi relativi alla commissione di reati; l’attività di prevenzione si concretizza mediante l’adozione delle procedure da seguire per garantire il buon funzionamento societario e l’efficacia dei controlli interni.

Secondo la disciplina italiana della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” contenuta nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “**Decreto**” o “**D.Lgs. 231/2001**”) gli enti associativi - tra cui le società di capitali - possono essere ritenuti responsabili e di conseguenza sanzionati in via pecuniaria e/o interdittiva, in relazione a taluni reati commessi o tentati - in Italia o all’estero - nell’interesse o a vantaggio delle società:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).

Le società possono adottare modelli di organizzazione gestione e controllo idonei a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, modelli i cui principi possono essere rinvenuti nelle “linee guida” predisposte da alcune istituzioni, tra cui Confindustria.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 della Società (di seguito anche “**Modello Organizzativo**” o “**Modello**”) si compone di tre parti:

1. una prima parte di carattere **generale** sull’analisi del Decreto Legislativo 8 giugno n. 231, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, entrato in vigore il 4 luglio 2001 e successivamente integrato, che prevede i seguenti allegati:
 - Codice Etico (**Allegato 1** al Modello)
2. una seconda parte di carattere **speciale (sezione 1)** sull’applicazione del disposto normativo al caso specifico di Varta Consumer Batteries Italia, che prevede i seguenti allegati:



- Documento di analisi e valutazione del rischio di reato ex D.L.gs. 231/2001 **Allegato 2** al Modello)
 - Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing (**Allegato 3** al Modello)
3. una terza parte **speciale (sezioni da 2 a 12)** contenente schede di analisi dei reati inerenti, delle attività sensibili e dei protocolli operativi previsti.

Il Modello organizzativo Parte Generale e Parte Speciale è inserito nelle cartelle di sistema “Share Point” accessibili a tutti i dipendenti e ai collaboratori, affinché questi ultimi possano accedere al suo contenuto ed è messo a disposizione dei terzi, che ne facciano richiesta, presso la sede della Società.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, adottato da Varta Consumer Batteries Italia (Allegato 1) allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che essa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari, ovvero tutti coloro che partecipano all'organizzazione imprenditoriale della Società e, quindi, dei soci, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori, delle controparti contrattuali e di chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con Varta Consumer Batteries Italia (i “**Destinatari**”). Il Codice etico costituisce parte integrante del presente Modello.

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che – in coerenza con il processo avviato dall’Unione Europea - ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito.

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

La portata innovativa del D. Lgs. 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e d’interdizione parziale o totale delle attività d’impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Il nuovo regime di responsabilità coinvolge nella punizione di determinati illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi. Infatti, in caso di illecito è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria e, per i casi più gravi, sono previste anche ulteriori gravi misure interdittive, quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, fino al commissariamento dell’ente.

Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, “*l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*”; ovvero l’ente è responsabile se dall’attività illegale abbia ottenuto benefici per l’impresa. L’ente, invece, non risponderà se gli attori del Reato avranno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.



Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo 5 del decreto, le azioni di rilievo debbono essere poste in essere:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella precedente lettera a).

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Si tratta di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di precise regole di condotta, la commissione di determinati reati.

L'esonero dalle responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo e della sua efficace attuazione, giudizio che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal D. Lgs. 231/2001.

In altri termini, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di potere di controllo.

I modelli organizzativi devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a rischio di reato;
- prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati;
- individuare, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa, che mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa dell'ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, sempre nell'interesse o a vantaggio di un ente che abbia in Italia la sua principale sede, purché, tra l'altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e vi sia richiesta del Ministero di Giustizia.

La suddetta responsabilità sussiste, infine, anche nel caso di autore ignoto e nel caso di reato estinto per cause diverse dall'amnistia (c.d. autonomia della responsabilità dell'ente).

L'ente può essere chiamato a rispondere solamente dei reati indicati negli artt. 24 e seguenti del Capo I, Sezione III del D. Lgs. n. 231/2001. L'elenco dei reati inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 è soggetto a continue variazioni e ampliamenti.

In tale contesto Varta Consumer Batteries Italia ha provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale, per evidenziare le aree di attività, le funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di risk assessment e risk management i cui esiti sono contenuti nel Documento di analisi e valutazione del rischio di reato ex D.Lgs.



231/2001, allegato alla Parte Speciale 1 del presente Modello quale Allegato 2), al fine di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica attività della Società, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001.

2. Reati contestabili ex D. Lgs. n. 231/2001

La normativa illustrata limita la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione delle seguenti fattispecie di reato, raggruppate nelle c.d. “famiglie” di reato:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (**art. 24 e 25** D. Lgs. n. 231/2001 aggiornati con Legge 190/2012, D.Lgs. 38/2017, Legge 161/2017, Legge 3/2019, D.Lgs. 75/2020, Legge 137/2003, Legge 112/2024 e Legge 114/2024).
2. Reati informatici e trattamento illecito di dati (**art. 24-bis** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge 48/2008, modificato dai D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016 e dal D.L. 105/2019).
3. Delitti di criminalità organizzata (**art. 24-ter** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge 94/2009, modificato dalla Legge n. 69/2015).
4. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25-bis** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge 350/2001, modificato dal D. Lgs. n. 125/2016).
5. Delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25-bis.1** D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla Legge 99/2009).
6. Reati societari (**art. 25-ter** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 61/2002, modificato dalla Legge n. 190/2012, dalla Legge n. 69/2015, dal D. Lgs. n. 38/2017, dal D.Lgs. 19/2023 e dalla Legge 132/2025 sull'Intelligenza Artificiale).
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (**art. 25-quater** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge 7/2023, modificato dalla Legge 80/2025).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 25-quater.1** D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla Legge 7/2006).
9. Delitti contro la personalità individuale (**art. 25-quinquies** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge 228/2003, modificato dalla Legge n. 199/2016).
10. Reati di abuso di mercato (**art. 25-sexies** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge 62/2005, modificato dalla Legge 107/2018 e dalla Legge 132/2025 sull'Intelligenza Artificiale).
11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro (**art. 25-septies** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 123/2007 modificato dalla L. 3/2018).
12. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**art. 25-octies** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 231/2007, modificato dalla Legge n. 186/2014 e dal D.Lgs. 195/2001).
13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 25-octies.1** D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla Legge 137/2023).
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-novies** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge 99/2009, modificato dalla Legge 93/2023 e dalla Legge 132/2025 sull'Intelligenza Artificiale).
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art. 25-decies** D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge 116/2009).
16. Reati ambientali (**art. 25-undecies** D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 121/2011, modificato dalla Legge 68/2015, dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla Legge 137/2023).
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25-duodecies** D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 109/2012, modificato dalla Legge 161/2017 e dal D.L. 20/2023).
18. Reati di razzismo e xenofobia (**art. 25-terdecies**, D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018).



19. Delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**art. 25-quaterdecies**, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019).
20. Reati tributari (**art. 25-quinquesdecies**, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla Legge 157/2019, modificato dal D.Lgs. 75/2020).
21. Contrabbando (**art. 25-sexiesdecies**, D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020, modificato dal D.Lgs. 141/2024 e dal D.Lgs. 81/2025).
22. Delitti contro il patrimonio culturale e delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (**art. 25-septiesdecies** e **art. 25-duodevices**, D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge 22/2022 e modificato dalla Legge n. 6/2024).
23. Reati di uccisione, maltrattamento, sevizie o danneggiamento di animali (**art. 25-undevicies** introdotto dalla Legge 82/2025).
24. Reati transnazionali (Legge 146/2006).
25. Responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato in materia di delitti alimentari (Legge n. 9/2013).
26. Reati richiamati dai regolamenti UE in materia di (i) cripto-attività; (ii) abuso di informazioni privilegiate; (iii) manipolazione del mercato (D. Lgs. 129/2024).

Ne consegue che nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità “amministrativa” dell’ente.

Per un’analisi più approfondita dei singoli reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, che verranno analiticamente enunciati nella Parte Speciale, si rimanda ai relativi articoli del Codice Penale, del Codice Civile e delle Leggi speciali.

3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel D. Lgs. n. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di condotte illecite commesse all’estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente;
- l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l’ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 C.P. (norme del Codice Penale che disciplinano i reati commessi all’estero; qualora la legge preveda che l’autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente medesimo);
- l’ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. Sanzioni

Il D.Lgs. 231/2001 elenca le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato, il quale conserva natura amministrativa pur conseguendo alla condanna di un giudice penale. Il Decreto distingue quattro generi di sanzione:

- le sanzioni pecuniarie amministrative;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.



Le sanzioni pecuniarie amministrative

La sanzione amministrativa pecuniaria segue la condanna della Società per un illecito amministrativo dipendente da reato. L'entità della sanzione pecuniaria è rimessa alla determinazione del Giudice, nell'osservanza dei criteri dettati dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni interdittive

In determinati casi, l'applicazione della sanzione pecuniaria può non rappresentare un idoneo strumento deterrente. Per aumentare l'efficacia del sistema sanzionatorio, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere applicate le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (la reiterazione sussiste quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

Riparazione delle conseguenze del reato

In presenza di comportamenti "riparatori", possono essere disposte agevolazioni per l'ente a cui sono stati contestati i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 17 del citato Decreto dispone che le sanzioni interdittive non si applicano se concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.



Pubblicazione della sentenza di condanna

Un'altra misura interdittiva di particolare rilevanza viene individuata nella pubblicazione della sentenza di condanna. Questa sanzione può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Confisca

Nei confronti dell'ente può essere disposta anche la confisca. È sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo e del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001).

Tale misura si applica anche nel caso in cui l'ente non venga dichiarato responsabile dell'illecito.

5. Scopo e finalità del Modello Organizzativo

Il Decreto in esame prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che ha forti analogie con la responsabilità penale.

Presupposti affinché un ente possa incorrere in tale responsabilità – e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie o interdittive dallo stesso Decreto previste – sono:

- a. che un soggetto che riveste posizione apicale all'interno della sua struttura ovvero un sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b. che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c. che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una “colpa di organizzazione”.

Da ciò deriva che non è prefigurabile una responsabilità dell'ente ove la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero nell'ipotesi in cui all'ente non sia imputabile alcuna “colpa organizzativa”.

I soggetti in posizione apicale ed i sottoposti

L'art. 5 del Decreto stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità

Dagli artt. 6 e 7 del Decreto, che disciplinano le condizioni al verificarsi delle quali l'ente non risponde del reato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, emerge una differenza di disciplina e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti. Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6, infatti, prevede che l'ente non risponde dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale se dimostra che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di



organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto 2.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 7 D. Lgs. n. 231/2001), l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione di un Modello costituisce, quindi, un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della sua responsabilità.

Quindi il Modello Organizzativo deve rispondere alle esigenze indicate nella seguente tabella:

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale	In caso di reato commesso da soggetti subordinati
Prima della commissione del fatto l'organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 6, comma 1° lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001).	In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società prima della commissione del fatto ha adottato ed efficacemente attuato "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001). Alla commissione del reato non ha contribuito ("non è stata resa possibile") l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 231/2001 ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).	Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 231/2001 ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza).
L'ente non risponde se prova che (...) le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione (art. 6, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001).	
L'ente non risponde se prova (...) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 231/2001).	

6. Le linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello Organizzativo



L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello Organizzativo possa essere adottato “sulla base” di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti tra cui le linee guida emanate da Confindustria.

Le linee guida emanate da Confindustria (aggiornate a giugno 2021), suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli, ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati;
- l'adozione di un sistema di flussi informativi tra i vari organi di vigilanza e di controllo (OdV, Collegio Sindacale, Internal Audit);
- l'attivazione di un canale di whistleblowing, completo di strumenti e misure di tutela per i segnalanti e per gli attori aziendali coinvolti.

Il sistema delineato non può però ridursi ad un'attività una tantum, ma deve tradursi in un processo continuo, da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale. A tal proposito, le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure (manuali ed informatiche);
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello e delle norme del Codice Etico;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l'individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplichino già compiti operativi nell'ente, posto che tale connotato ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che ad organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere sia una composizione monocratica che collegiale. L'enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all'ente che siano tuttavia in possesso di specifiche competenze rispetto alle funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad espletare;
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli.

6. L'Organismo di Vigilanza

Come si è visto, l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla



responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia alla sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
- presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi / funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale;
- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. Principali requisiti dell'Organo di Vigilanza:

- Autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza
 - deve essere sprovvisto di compiti operativi di tipo decisionale;
 - deve avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - deve avere la possibilità di relazionarsi direttamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo (Collegio Sindacale - Sindaco Unico - Revisore).
- Professionalità: i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili alla prevenzione della commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
- Continuità di azione: tale requisito impone una elevata periodicità dell'attività di vigilanza e controllo ed il proficuo utilizzo – con frequenti flussi informativi – delle funzioni aziendali preposte ai controlli.

7. Responsabilità per l'approvazione, il recepimento, l'integrazione e l'implementazione del Modello Organizzativo

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello Organizzativo costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo societario.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto la responsabilità e quindi il potere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi e le disposizioni enunciati nel presente documento e nei relativi allegati, i quali ultimi costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo adottato dalla Società.



Anche le decisioni in merito a successive modifiche e integrazioni del Modello Organizzativo saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto di seguito disposto.

Sarà competenza del Consiglio di Amministrazione attivarsi e agire per l'attuazione del Modello Organizzativo, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvarrà del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei protocolli nelle aree aziendali "a rischio di reato", anche in relazione ad esigenze di adeguamento future.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si avvale:

- del personale apicale della Società in relazione alle attività a rischio di reato svolte da quest'ultimo;
- dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle Attività a rischio di reato.

*o*o*o*